

# **BVGer C-2899/2021 vom 16. November 2022**

Bundesverwaltungsgericht, 2022-11-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-2899\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2899_2021)

FR: TAF C-2899/2021 du 16 novembre 2022

IT: TAF C-2899/2021 del 16 novembre 2022

## **Regeste**

Assicurazione per l'invalidità (altro)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4 consid. 1.2).

### **E. 1.2**

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).

### **E. 1.3**

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art.

### **E. 1.4**

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGa e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGa e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). Esso è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per

C-2899/2021 Pagina 7 il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445). 2.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 15 aprile 2021. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire

sull'ap- prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C\_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C\_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

### **E. 2.1**

Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1; 143 V 446 consid. 3.3; 139 V 335 consid. 6.2; 138 V 475 consid. 3.1). Se è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina secondo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130 V 445).

### **E. 2.2**

Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 15 aprile 2021. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (sentenze del TF 8C\_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 nonché 9C\_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).

### **E. 3**

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'autorità inferiore – a ragione, o meno – ha deciso che, a decorrere dal 1° marzo 2021, la rendita completiva per la figlia D.\_\_\_\_\_ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, andava versata dall'assicuratore direttamente alla cointeressata. La decisione dell'UAIE del 15 aprile 2021 si limita a prevedere che tale rendita per figlio, corrisposta dall'assicurazione sociale svizzera secondo le pertinenti norme legali (somma che corrisponde ovviamente essa stessa e non l'insorgente) va versata alla madre della bambina.

### **E. 4.1**

Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che l'UAIE non ha rispettato il suo diritto di essere sentito prima di emanare la decisione impugnata in quanto non gli ha trasmesso la richiesta della cointeressata “volta ad ottenere la corresponsione diretta della rendita completiva (...) in suo favore, quale genitrice della figlia minore” (atto di ricorso regolarizzato pag. 2).

#### **E. 4.1.1**

Secondo giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare

C-2899/2021 Pagina 8 all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 143 V 71 consid. 4.1 con rinvii).

#### **E. 4.1.2**

Contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, la decisione impugnata del 15 aprile 2021 non è stata resa senza avere preventivamente sentito il ricorrente. Con lettera del 17 febbraio 2021 – inviata all'insorgente, anteriormente all'emanazione della decisione impugnata (doc. UAIE 58) – l'UAIE ha informato il ricorrente in merito alla richiesta della madre della bambina ed alle condizioni che permettevano alla stessa di chiedere il versamento diretto della rendita completiva per la figlia. All'insorgente è stata altresì concessa la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il 3 marzo 2021, il ricorrente ha indicato di voler ricevere direttamente la rendita per la figlia (v. il questionario, di cui al doc. UAIE 65, da cui risulta, fra l'altro, che egli è “titolare dell'autorità parentale” e versa “un contributo di mantenimento per un importo mensile di Euro 250.00”). Ciò premesso, l'insorgente, rappresentato da mandatario professionale, era perfettamente in grado, anteriormente all'inoltro del gravame, di comprendere i motivi che hanno condotto l'UAIE a decidere, su richiesta della madre della bambina, di versare, a decorrere dal 1° marzo 2021, la rendita completiva per la figlia D. \_\_\_\_\_, legata alla rendita del padre, direttamente alla coin-teressata e, se del caso, di ricorrere con criteri adeguati. La censura della violazione del diritto di essere sentito va pertanto respinta.

#### **E. 4.2**

Il ricorrente si duole poi di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata – in merito all'importo “a titolo di rendita completiva ipoteticamente distratto in favore (della cointeressata), in qualità di genitrice della minore” – che non gli ha consentito di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa (atto di ricorso regolarizzato pag. 7).

##### **E. 4.2.1**

Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 35 PA), che deriva dal diritto di essere sentito, impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse adottati. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi su cui fonda il suo ragionamento e pone quindi l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione. L'autorità non deve tuttavia esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure che le sono state sottoposte, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione di merito (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 V 75 consid. 5b/dd; 126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 121 I 54 consid. 2c).

C-2899/2021 Pagina 9

##### **E. 4.2.2**

Quanto all'importo della rendita completiva per la figlia, l'UAIE ha precisato, nella decisione del 15 aprile 2021, che “l'ammontare in questione sarà versato personalmente (alla madre della bambina). Di conseguenza, a decorrere dal 01.03.2021, (il ricorrente) riceverà unicamente la sua rendita personale”. Ciò premesso, la censura sollevata deve ritenersi siccome manifestamente infondata dal momento che all'insorgente, rappresentato da mandatario professionale, non poteva seriamente sfuggire, alla lettura della decisione impugnata, che l'UAIE aveva deciso che l'integralità dell'importo della rendita

completiva per la figlia, ai sensi della LAI – rendita, che ammonta a fr. 902.- nel (novembre del) 2021 (v., sulla questione, la risposta al ricorso dell’ autorità inferiore [doc. TAF 13]), ma che, di regola ogni due anni all’ inizio dell’ anno civile, viene adeguata all’ evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33ter cpv. 1 LAVS) – sarebbe stata versata direttamente alla coin-teressata. Per il resto, il ricorrente medesimo ha indicato, nel gravame, che l’ UAIE avrebbe “deciso (come sembra dal tenore letterale della decisione) di corrispondere l’ intera rendita completiva di 800 franchi (740 Euro) alla (cointeressata”;

atto di ricorso regolarizzato pag. 8).

### **E. 5.1**

Ai sensi dell’ art. 276 cpv. 1 CC (nella versione in vigore al 1° marzo 2021), il mantenimento (del figlio) consiste nella cura, nell’ educazione e in prestazioni pecuniarie. I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (art. 276 cpv. 2 CC).

### **E. 5.2.1**

Giusta l’ art. 285 cpv. 1 CC, il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi (art. 285 cpv. 2 CC).

### **E. 5.2.2**

Secondo l’ art. 285a cpv. 2 CC, salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento. L’ obbligo di mantenimento e l’ obbligo di versare la rendita completiva per figlio sono pertanto cumulativi (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).

C-2899/2021 Pagina 10

### **E. 5.2.3**

In virtù dell’ art. 285a cpv. 3 CC, il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d’ età o d’ invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’ attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’ importo di tali nuove prestazioni.

### **E. 5.2.4**

Secondo giurisprudenza, in virtù dell’ art. 285 CC, compete al giudice civile, sulla base di una valutazione globale della situazione finanziaria, stabilire i contributi di mantenimento e, in tale ambito, tener conto delle pretese derivanti dal diritto delle assicurazioni sociali. Nell’ ambito di una procedura in materia di assicurazioni sociali, non può pertanto essere stabilito sull’ obbligo di mantenimento di diritto civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5).

### **E. 5.3**

L’ autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (art. 296 cpv. 1 CC). Finché minorenni, i figli sono soggetti all’ autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC).

#### **E. 5.4**

Nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio (art. 298 cpv. 1 CC). Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori (art. 298 cpv. 2 CC).

#### **E. 6.1**

In virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questa prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di adempiere al proprio obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3).

#### **E. 6.2**

L'art. 35 cpv. 4 LAI precisa che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGa; si tratta del versamento, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga C-2899/2021 Pagina 11 all'art. 20 LPGa, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.

#### **E. 7.1**

L'art. 71ter cpv. 1 OAVS (RS 831.101; nella versione in vigore al 1° marzo 2021), applicabile per il rinvio dell'art. 82 OAI (RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria.

#### **E. 7.2**

Secondo l'art. 71ter cpv. 2 OAVS, il cpv. 1 (dell'art. 71ter OAVS) è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

#### **E. 8.1**

Questo Tribunale rileva che le rendite per figli sono versate di regola unitamente alla rendita principale (art. 35 cpv. 4 LAI). Sono fatte salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità di protezione dei minori o degli adulti (Direttive dell'UFAS sulle rendite [DR] dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [stato al 1° luglio 2022] cifra marginale 10006).

#### **E. 8.2**

In caso di separazione o di divorzio, affinché il genitore non beneficiario della rendita d'invalidità possa pretendere il versamento delle rendite completive per i figli deve possedere l'autorità parentale (da solo o in comune) e vivere con i figli (art. 71ter cpv. 1 OAVS; DR cifra marginale 10007). Di regola, il pagamento retroattivo delle rendite per

figli può essere effettuato alle stesse condizioni al genitore non beneficiario di una rendita (art. 71ter cpv. 2 OAVS; DR cifra marginale 10012).

### **E. 8.3.1**

Con scritto di posta elettronica dell'11 febbraio 2021, la cointeressata ha chiesto all'UAIE di poter ricevere direttamente la rendita per la figlia (doc. UAIE 54; v. anche doc. UAIE 59 [scritto di posta elettronica del 22 febbraio 2021]).

C-2899/2021 Pagina 12

### **E. 8.3.2**

La cointeressata e il ricorrente hanno intrattenuto, secondo le dichiarazioni dello stesso, una relazione "more uxorio" (v. l'atto di ricorso regolato [doc. TAF 4 pag. 1]). Gli stessi vivono comunque separati. La cointeressata risiede difatti a (...; Italia; doc. UAIE 60 pag. 1 [carta d'identità rilasciata dal Comune di {...} il 9 giugno 2011]), mentre l'insorgente è domiciliato a (...; Italia; doc. UAIE 36 [certificato di residenza e stato di famiglia rilasciato il 14 novembre 2016 dal comune di {...}] e doc. UAIE 52 pag. 1 [certificato cumulativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio rilasciato il 28 novembre 2019 dal comune di {...}]).

### **E. 8.3.3**

Dall'unione fra la cointeressata e l'insorgente, è nata la figlia D.\_\_\_\_\_, il 21 settembre 2017 (doc. UAIE 42 [certificato di nascita rilasciato il 2 ottobre 2017 dal comune di {...}]). La cointeressata è titolare dell'autorità parentale sulla figlia. L'autorità parentale è esercitata congiuntamente dalla cointeressata e dal ricorrente. Con decreto del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021, la figlia D.\_\_\_\_\_ è infatti stata affidata ad entrambi i genitori (doc. TAF 8).

### **E. 8.3.4**

La cointeressata vive altresì con la figlia D.\_\_\_\_\_ (doc. UAIE 60 pag. 4 [certificato di esistenza in vita rilasciato il 19 febbraio 2021 dal comune di {...}]). Il Tribunale Civile di (...), con decreto del 25 gennaio 2021, ha disposto il collocamento della minore (D.\_\_\_\_\_) presso l'abitazione della madre (doc. TAF 8).

### **E. 8.4**

Ciò premesso, la rendita completiva per la figlia D.\_\_\_\_\_ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, deve essere versata dall'UAIE direttamente alla cointeressata, la stessa avendo presentato una specifica richiesta, vivendo separata dall'insorgente, essendo titolare dell'autorità parentale congiunta sulla figlia e vivendo con la figlia (v., sulla questione, l'art. 71ter cpv. 1 OAVS).

### **E. 8.5**

Il ricorrente non ha peraltro fatto valere nel gravame alcun motivo pertinente che si opporrebbe al versamento della rendita completiva per figlio dell'assicurazione invalidità svizzera alla cointeressata. Egli censura un accertamento insufficiente dei fatti da parte dell'UAIE su questioni che appaiono irrilevanti per la procedura di cui trattasi, ossia il fatto che egli sia beneficiario di una rendita d'invalidità svizzera, ma non percepisca assegni familiari per la figlia, che la cointeressata svolga un'attività lucrativa o che egli abbia versato dei contributi alimentari per la figlia.

### **E. 8.6.1**

Peraltro, la rendita completiva per i figli è un diritto autonomo retto da condizioni proprie e slegato dall'obbligo di mantenimento previsto dal diritto civile (DTF 143 V 305 consid. 4.4). Ciò significa che la rendita completiva per la figlia D. \_\_\_\_\_ deve essere versata alla cointeressata in aggiunta ad un (eventuale) contributo di mantenimento a favore della figlia deciso da un giudice civile a carico del ricorrente (art. 285 cpv. 1 CC), salvo che non sia stato disposto diversamente (art. 285a cpv. 2 CC e art. 71ter cpv. 1 OAVS) mediante una convenzione stipulata tra le parti e ratificata in sede giudiziaria oppure, in assenza di un accordo, tramite una decisione del giudice civile competente per fissare il contributo di mantenimento (art. 133 e 287 CC; v., sulla questione, la sentenza del TAF C-6558/2016 del 7 settembre 2017 consid. 7.4.1).

### **E. 8.6.2**

Nell'ambito del procedimento, volto a determinare, fra l'altro, l'importo del contributo di mantenimento della figlia, il giudice civile del Tribunale di (...) ha stabilito, all'udienza del 28 ottobre 2019, che l'insorgente era tenuto (in via provvisoria) a contribuire al mantenimento della minore (D. \_\_\_\_\_, versando Euro 250.00 mensili; doc. TAF 16, allegato 1 [verbale di prima udienza]). Con decreto del 25 gennaio 2021 (relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia), ha poi disposto che il ricorrente contribuisca al mantenimento della figlia D. \_\_\_\_\_ nella misura di Euro 250.00 mensili (Euro 300.00 mensili a decorrere da febbraio 2022 [nonché nella misura del 50% delle spese straordinarie]; doc. TAF 8).

### **E. 8.6.3**

Il contributo di mantenimento deciso dal giudice civile a carico dell'insorgente non ha alcuna incidenza sulla decisione riguardante il versamento della rendita completiva per la figlia D. \_\_\_\_\_ alla cointeressata, indipendentemente dal fatto che essa già percepisca (o quanto meno le sia stato riconosciuto) un contributo alimentare a favore della figlia. Il decreto del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 nulla indica, in deroga a quanto previsto all'art. 285a cpv. 2 CC, in merito alla rendita completiva per la figlia dell'assicurazione invalidità svizzera. Ciò premesso, non occorre esaminare la questione dell'(eventuale) assenza della necessaria dichiarazione di esecutività in Svizzera, ai sensi degli art. 38 e segg. CLug, del succitato decreto del Tribunale Civile di (...). In siffatte circostanze, compete al giudice civile di determinare, se del caso, se la rendita completiva per figlio dovrà aggiungersi all'importo del contributo di mantenimento stabilito o essere imputata sullo stesso (v., sulla questione, DTF 134 V 15

C-2899/2021 Pagina 14 consid. 2.3.5 e la sentenza del TAF C-6558/2016 consid. 7.5.2). Al riguardo, il Tribunale federale ha avuto modo di rammentare che l'autorità svizzera competente in materia di assicurazioni sociali non deve immischiarsi nella procedura riguardante il riconoscimento e l'importo dei contributi di mantenimento, essendo un ambito di esclusiva competenza del giudice civile (DTF 134 V 15 consid. 2.3.5; sentenza del TF I 364/05 del 19 giugno 2006 consid. 5). Al ricorrente pertanto di chiedere al giudice civile competente di esaminare la questione di sapere se il contributo di mantenimento debba, o meno, considerarsi in aggiunta alla rendita completiva per la figlia.

### **E. 8.6.4**

Peraltro, nella misura in cui il decreto del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 prevede che “il contributo (di mantenimento) verrà erogato a favore della (cointeressata) direttamente dall’Ente pensionistico svizzero con le modalità che saranno specificate dalle parti” (v. il punto n. 4 del decreto [doc. TAF 8]), tale regolamentazione si riferisce – per quanto emerge dai documenti trasmessi dalle parti – alle modalità di pagamento del contributo di mantenimento, segnatamente nel caso in cui l’insorgente non dovesse versare tale contributo stabilito dal giudice civile. Ciò premesso, non occorre esaminare oltre tale questione, dal momento che la stessa esula dall’oggetto del litigio e rientra nella competenza del giudice civile.

#### **E. 8.7.1**

Per il resto, quanto al versamento da parte del ricorrente di importi quale contributo alimentare – a suo dire, Euro 250.00 mensili “a far data dal deposito del provvedimento giudiziale” (atto di ricorso regolarizzato [doc. TAF 4 pag. 2]), mentre, a dire della cointeressata, “Euro 500.00 nel febbraio 2020, Euro 250.00 nel giugno 2020, Euro 350.00 nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2020, Euro 350.00 nel gennaio 2021” (scritto di osservazioni [doc. TAF 16 pag. 2]) – giova rilevare che, secondo giurisprudenza, nell’ambito di un pagamento arretrato di una rendita completa per i figli, l’applicazione dell’art. 285a cpv. 3 CC, come pure dell’art. 71ter cpv. 2 seconda frase OAVS, e pertanto la valutazione, se il genitore titolare della rendita principale si sia liberato dal suo obbligo di mantenimento, presuppone necessariamente che l’obbligo di mantenimento conformemente all’art. 276 cpv. 2 CC del genitore che non ha la custodia del figlio sia stato adempiuto con il contributo di mantenimento stabilito in via giudiziale o per contratto. In assenza di ciò, il versamento richiesto di un contributo di mantenimento al genitore che detiene la custodia del figlio non può essere dedotto dal pagamento arretrato della rendita completa per i figli in virtù C-2899/2021 Pagina 15 dell’art. 82 cpv. 1 OAI in relazione con l’art. 71ter cpv. 2 seconda frase OAVS (DTF 145 V 154 consid. 4.3).

#### **E. 8.7.2**

Per conseguenza – e contrariamente a quanto proposto dall’insorgente nella replica del 20 gennaio 2022, proposta non compatibile con la più recente giurisprudenza del Tribunale federale – il fatto che il ricorrente abbia versato degli importi alla figlia D.\_\_\_\_\_ come contributo al mantenimento della medesima non giustifica affatto una deduzione, del corrispettivo importo, dal versamento alla cointeressata degli arretrati della rendita completa per figlio dell’assicurazione invalidità svizzera, ritenuto che un giudice civile non ha disposto a carico dell’insorgente il versamento di contributi di mantenimento a favore della figlia D.\_\_\_\_\_ anteriormente all’erogazione, al ricorrente medesimo, di prestazioni dell’assicurazione sociale svizzera, segnatamente della rendita completa a favore della figlia (un contributo di mantenimento a carico del ricorrente essendo stato disposto dal giudice del Tribunale Civile di [...; in via provvisoria, all’udienza del 28 ottobre 2019, e poi] con decreto del 25 gennaio 2021), e ciò non è stato neppure pattuito contrattualmente tra le parti in causa (v., sulla questione, DTF 145 V 154, segnatamente consid. 4.2.2.1 e 4.3 con rinvii [a precedenti sentenze del TF medesimo]).

#### **E. 8.8.1**

Infine, e a titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva che con decreto del 25 gennaio 2021, il giudice del Tribunale Civile di (...) ha previsto il versamento a favore della cointeressata (anche) degli assegni familiari eventualmente percepiti dal ricorrente (v. il

punto n. 5 del decreto, secondo cui “oltre al contributo [di mantenimento] l’Ente svizzero devolverà [alla cointeressata] anche gli assegni familiari eventualmente percepiti [dall’insorgente] per la figlia D.\_\_\_\_\_” [doc. TAF 8]). Al riguardo, il ricorrente precisa che “gli assegni familiari sono benefici spettanti, nel regime giuridico italiano, ai soli lavoratori dipendenti”. Segnala che egli non svolge alcuna attività lucrativa, motivo per cui non percepisce gli assegni familiari. Rammenta poi che beneficia di una rendita d’invalidità svizzera (atto di ricorso regolarizzato; doc. TAF 4). Per contro, a parere della cointeressata, con il termine “assegni familiari”, si intende “ogni assegno, rendita o prestazione, destinata alla crescita, educazione ed al mantenimento dei figli” (scritto di osservazioni; doc. TAF 16).

### **E. 8.8.2**

Per ciò che qui maggiormente interessa, e secondo il diritto svizzero applicabile alla presente fattispecie, gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente

C-2899/2021 Pagina 16 l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli (art. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari [LAFam; RS 836.2]). I lavoratori salariati, le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano come persone senza attività lucrativa hanno diritto agli assegni familiari (art. 13 cpv. 1 e cpv. 2bis e art. 19 cpv. 1 LAFam). Ora, l’insorgente non esercita alcuna attività lucrativa, essendo al beneficio di una rendita d’invalidità svizzera (motivo per cui non percepisce gli assegni familiari; v., sulla questione, la risposta al ricorso dell’autorità inferiore [doc. TAF 13]). Ciò premesso, non occorre esaminare oltre la questione inerente agli assegni familiari, questione che pure essa esula peraltro dall’oggetto del litigio (l’oggetto del litigio essendo limitato alla questione inerente al versamento della rendita completa per la figlia D.\_\_\_\_\_, ai sensi della LAI, direttamente o meno alla cointeressata).

### **E. 8.9**

In conclusione, la richiesta della cointeressata di ricevere direttamente la rendita completa per la figlia D.\_\_\_\_\_, a lei affidata (congiuntamente all’insorgente) e che vive con lei – come ritenuto nella decisione impugnata – è legittima. Per conseguenza, a decorrere dal 1° marzo 2021, la rendita completa per la figlia D.\_\_\_\_\_ ai sensi della LAI, legata alla rendita del ricorrente, può essere versata dal competente assicuratore direttamente alla cointeressata (senza tenere conto dell’importo del contributo di mantenimento che l’insorgente è tenuto a pagare con decreto del giudice del Tribunale Civile di (...) del 25 gennaio 2021 [la questione riguardando se del caso il giudice civile] e senza deduzione di importi versati dal ricorrente quale contributo alimentare).

### **E. 9**

Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

### **E. 10.1**

Ritenuto che la procedura di ricorso in materia di pagamento della rendita completa per i figli alla madre piuttosto che al padre beneficiario della rendita principale è gratuita (DTF 129 V 362 consid. 2 e 121 V 17 consid. 2; cfr. pure le sentenze del TF 9C\_639/2011 del 30

agosto 2012 consid. 3.2 con rinvii nonché I 840/04 del 28 dicembre 2005 consid. 7), non si prelevano spese processuali.

### **E. 10.2**

Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7

C-2899/2021 Pagina 17 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2, a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-2899/2021 Pagina 18

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.